

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 10 giugno 2025, n. 302 **COMUNE RUVO DI PUGLIA_ PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE, in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione presentata dal Comune di Ruvo di Puglia (Ba), per un Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 denominato "Centro Diurno M. M. Spada" con dotazione di n. 20 posti (struttura autorizzata al funzionamento come Centro Polivalente per Anziani per n. 30 posti ex art. 106 del Reg. Reg. n. 4/2007) da realizzarsi nel Comune di Ruvo di Puglia in via Corso Piave n. 94 - ASL BA**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*";

Vista la D.G.R. n. 582 del 30/04/2025 ad oggetto: "*Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale.*"

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 013/DIR/2025/00019 del 23/05/2025 di proroga degli incarichi di Direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale al 31/07/2025, in attuazione della D.G.R. n. 582 del 30/04/2025;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il "*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti*".

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019;
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori);
- 4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture:

1.2.4 : "Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza"

Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto 1.2.4. le RSA ed il Centro diurno non autosufficienti, di cui al RR 4 del 2019 e s.m.i.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7 della DGR 2153/2019, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale

che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:

a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;

b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del RR 4 del 2019 (*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti*) (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere requisiti di seguito indicati:

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO NON AUTOSUFFICIENTI

R.R. 4/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO NON AUTOSUFFICIENTI:

- 6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno per soggetti non autosufficienti
- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI:

- 7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno per soggetti non autosufficienti
- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

Con particolare riferimento all' art. 7.1 del RR 4 del 2019 REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI DELLE RSA E DEL CENTRO DIURNO PER NON AUTOSUFFICIENTI "Ai requisiti previsti rispettivamente nell'art. 5.1 e 6.1 "Requisiti minimi strutturali" sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:

a) nel caso in cui il servizio di vitto sia a gestione diretta (preparazione in loco), la cucina deve essere strutturata e dimensionata in relazione al numero di pasti da preparare/confezionare e suddivisa in settori/ aree lavoro o locali secondo la normativa vigente al fine di garantire un'adeguata e corretta gestione del processo. La cucina e i locali annessi (servizi igienici, deposito/dispensa, ecc.) devono inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.);

b) nel caso in cui il servizio di vitto sia garantito con pasti veicolati, deve/devono essere presente/i uno o più locali (a seconda del numero dei pasti veicolati) di adeguate dimensioni, dedicato/i alla loro ricezione, alla conservazione, alla eventuale porzionatura (ove prevista), nonché al lavaggio della stoviglieria e dei contenitori di trasporto; nel locale devono essere presenti attrezzature per la corretta conservazione a caldo e/o a freddo degli alimenti, nonché le attrezzature necessarie per garantire la preparazione estemporanea

di generi alimentari di conforto. Il locale deve inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.)”.

Con la DGR n. 1825 del 12/12/2022, che sostituisce la DGR n.2037 del 07/09/2013, la Regione provvedeva ad adottare i criteri per l'attività regionale di verifica al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8-ter del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art.5, commi 1 e 2, della L.R. n.9/2017 e s.m.i.

Con pec trasmessa in data 30/06/2023, acquisita al Protocollo di questo Ente al n. 10535 del 18/07/2023, il Comune di Ruvo di Puglia, a seguito dell'istanza presentata dal Prof. Avv. Pasquale Roberto Chieco, in qualità del legale rappresentante del Comune di Ruvo di Puglia – P.I. 00787620723 - con sede in Ruvo di Puglia (BA) alla Piazza Matteotti n. 31, chiedeva la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di un Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 denominato “*Centro Diurno M. M. Spada*” con una dotazione di n. 20 posti (attualmente autorizzato al funzionamento come Centro Polivalente per Anziani per n. 30 posti ex art. 106 del Reg. Reg. n. 4/2007), da realizzarsi nel Comune di Ruvo di Puglia in Corso Piave n. 94. Tale richiesta rientra nel XXI bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 1825/2022.

All'istanza veniva allegata la seguente documentazione:

- Nota prot. 0013545 del 30/06/2023 ad oggetto “*Istanza per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime SEMIRESIDENZIALE di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti, RR n.4/2019 – Istanza per l'autorizzazione alla realizzazione in forma singola*”;
- Decreto dell'Assessore ai Servizi Sociali n. 136 del Registro ad oggetto “*L.R. 28.11.1983 n. 29 – Art.6-II.PP.A.B. Opere Pie Riunite “Maria Maddalena Spada” e Fondazione Monte di Beneficenza “F. IATTA” con sede in Ruvo di Puglia. Estinzione.*”
- DGR n. 1028 del 31/12/1996 ad oggetto “*Preso d'atto del decreto dell'Assessorato Regionale ai servizi sociali circa l'estinzione delle opere Pie Riunite “Maria Maddalena Spada” e della Fondazione Monte di beneficenza “Filippo Jatta” nonché del verbale di passaggio al Comune*”;
- Planimetria del piano terra_ Tav. PA.01;
- Relazione tecnica;
- Valutazione parametri ai sensi della DGR 1825/2022.

Ad integrazione della precedente pec, il Comune di Ruvo di Puglia con pec del 28/09/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0015482 del 29/09/2023, trasmetteva la seguente documentazione:

- Nota prot. n. 0019367.U del 28/09/2023 del Comune di Ruvo di Puglia_ Servizio Attività Produttive e S.U.A.P. con cui si comunica la trasmissione del certificato di compatibilità urbanistica;
- Nota del 19/07/2023 ad oggetto “*Certificato di compatibilità urbanistica*” con cui il Direttore dell'Area 5 Edilizia ed Urbanistica del Comune di Ruvo di Puglia attestava la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica per il progetto di Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n.4/2019;
- Visura attuale per immobile_ Agenzie delle Entrate;
- Agenzia delle Entrate_ Catasto Fabbricati_ Ufficio Provinciale di Bari_ Planimetrie;

Con nota prot. n. 0592106/2024 del 29/11/2024 la scrivente Sezione chiedeva al Comune di Ruvo di Puglia, entro e non oltre sette (7) giorni dalla notifica della comunicazione, di: “*- chiarire la motivazione per la quale ha rilasciato la compatibilità dell'intervento solo alla normativa urbanistica e non, anche, a quella edilizia in merito al progetto in oggetto; - integrare, eventualmente, la precedente nota comunale prot. n. 0019367.U del 28/09/2023 trasmessa in pari data allo scrivente Servizio e di attestare, ai sensi dell'art 7 comma 2 della L.R. n. 9 del 2017, in maniera chiara ed univoca se l'intervento da realizzare nel Comune di Ruvo di Puglia in Corso Piave n. 94 per un Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 per n. 20 posti è conforme*

tanto alla normativa urbanistico quanto a quella edilizia, alla data di presentazione dell'istanza (30/06/2023).
(...)” Øtrasmettere la “dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo cui in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione tecnico descrittiva, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013”; e la planimetria del Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 quotata, poiché “non risulta indicata la metratura dei singoli locali e ambienti del progetto e dunque, non è possibile comprendere se il progetto soddisfa il requisito minimo strutturale previsto dall’art. 6 del RR n.4/2019, il quale dispone espressamente “congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo” , “con l’avviso che in caso di mancata ricezione si procederà alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza ai sensi del punto 6 della succitata DGR n. 1825/2022”.

In riscontro alla surriferita richiesta di integrazione documentale, con pec del 6/12/2024, acquisita al prot. di questo Ente al n. 608716 del 9/12/2024, il Comune di Ruvo di Puglia trasmetteva alla scrivente Sezione la seguente documentazione:

- Nota prot. n. 0027929.U del 06/12/2024 con cui il Direttore Area 5 Edilizia ed Urbanistica del Comune di Ruvo di Puglia attestava che “**l’intervento in progetto è compatibile, oltre che per il profilo urbanistico, anche per il profilo EDILIZIO con la zona omogenea S/2 del PRG vigente.**”;
- Planimetria quotata del Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n.4/2019.

Con DD 204 del 17/04/2025 ad oggetto “Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio – Bimestri dal XXI al XXV –Provincia di Bari – Presa d’atto di esaurimento posti previsti da fabbisogno regionale”, la Regione provvedeva ad istruire le istanze relative ai bimestri XXI- XXV assegnando in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017. Al contempo, la Regione provvedeva ad assegnare in via provvisoria al legale rappresentante del Comune di Ruvo di Puglia n. 20 posti con arrotondamento del nucleo di Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 da realizzare nel Comune di Ruvo di Puglia in Corso Piave n. 94.

Con pec del 17/04/2025 è stata notificata la predetta DD 204 del 17/04/2025 al Comune di Ruvo di Puglia ed al legale rappresentante del Comune di Ruvo di Puglia, unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali di cui al RR n.4/2019. Nella predetta scheda di valutazione si chiedeva di :

- individuare “Autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio”, poiché requisito obbligatorio previsto dal RR n.4/20189;
- trasmettere la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo cui in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione tecnico descrittiva, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013.

In ossequio a quanto richiesto, con pec del 29/04/2025, acquisita al prot. di questo Ente in pari data al n. 0224247/2025, il Comune di Ruvo di Puglia trasmetteva la planimetria aggiornata del Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n.4/2019.

Dall’istruttoria eseguita e riportata nella DD n. 204/2025, la struttura possiede i requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 4 del 2019 per n.20 posti di Centro diurno non autosufficienti e la documentazione acquisita agli atti è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.

Inoltre, con nota prot. n.0027929.U del 06/12/2024 il Direttore Area 5 Edilizia ed Urbanistica del Comune di Ruvo di Puglia(Ba) attestava la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ai sensi dell'art. 7 della L. R. n.9/2017 per il progetto di Centro diurno non autosufficienti _ RR n.4/2019.

Tanto considerato

Si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Ruvo di Puglia in relazione all'istanza del legale rappresentante del Comune di Ruvo di Puglia _ P.I. 00787620723 - con sede in Ruvo di Puglia (BA) alla Piazza Matteotti n. 31, per **l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di un Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 denominato "Centro Diurno M. M. Spada" con una dotazione di n. 20 posti** (attualmente autorizzato al funzionamento come Centro Polivalente per Anziani per n. 30 posti ex art. 106 del R.R. n. 4/2007), **da realizzarsi nel Comune di Ruvo di Puglia in Corso Piave n. 94;**

con la **prescrizione** che il legale rappresentante del Comune di Ruvo di Puglia, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo, trasmetta alla scrivente Sezione *"la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo cui in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione tecnico descrittiva, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DGR n. 1825/2022"*; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i;

e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al legale rappresentante del Comune di Ruvo di Puglia e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. Il legale rappresentante del Comune di Ruvo di Puglia è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 30/06/2023, acquisita al protocollo di questo Ente in data 18/07/2023 al n. 10535, e dell'integrazione documentale trasmessa via pec in data 29/04/2025, acquisita al prot. di questo Ente in pari data al n. 0224247/2025, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Ruvo di Puglia, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante del Comune di Ruvo di Puglia– Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti di Centro diurno non autosufficienti, si rinvia all'art. 7.4 del RR n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art. 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il

suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Ruvo di Puglia in relazione all'istanza del legale rappresentante del Comune di Ruvo di Puglia _ P.I. 00787620723 - con sede in Ruvo di Puglia (BA) alla Piazza Matteotti n. 31, per l'**autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di un Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 denominato "Centro Diurno M. M. Spada" con una dotazione di n. 20 posti** (attualmente autorizzato al funzionamento come Centro Polivalente per Anziani per n. 30 posti ex art. 106 del R.R. n. 4/2007), **da realizzarsi nel Comune di Ruvo di Puglia (Ba) in Corso Piave n. 94;**

con la **prescrizione** che il legale rappresentante del Comune di Ruvo di Puglia, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo, trasmetta alla scrivente Sezione *"la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo cui in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione tecnico descrittiva, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DGR n. 1825/2022"*; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i;

e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al legale rappresentante del Comune di Ruvo di Puglia e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;

- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
 - iii. Il legale rappresentante del Comune di Ruvo di Puglia è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 30/06/2023, acquisita al protocollo di questo Ente in data 18/07/2023 al n. 10535, e dell'integrazione documentale trasmessa via pec in data 29/04/2025, acquisita al prot. di questo Ente in pari data al n. 0224247/2025, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
 - iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Ruvo di Puglia, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante del Comune di Ruvo di Puglia– Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
 - v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti di Centro diurno non autosufficienti, si rinvia all'art. 7.4 del RR n. 4/2019;
 - vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art. 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
- di notificare il presente provvedimento:
 - **al Comune di Ruvo di Puglia (comuneruvodipuglia@postecert.it);**
 - **al legale rappresentante del Comune di Ruvo di Puglia (P.I. 00787620723 - con sede in Ruvo di Puglia (BA) alla Piazza Matteotti n. 31), in persona del suo legale rappresentante**

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.13/1994;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 11 fasciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro